


Capitolo IV - L'attività di *rating* di legalità



1. Dati di sintesi

A conclusione del sesto anno di applicazione da parte dell'Autorità della normativa in materia di *rating* di legalità e del relativo Regolamento attuativo³⁹⁵, l'istituto continua a suscitare l'interesse di un numero sempre crescente di imprese.

Il *rating* di legalità è uno strumento pensato per le aziende con il fine di promuovere e introdurre principi di comportamento etico in ambito aziendale tramite l'assegnazione, alle aziende, che ne abbiano fatto richiesta, di un giudizio sul rispetto di elevati standard di legalità e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione della propria impresa.

Le aziende che conseguono il *rating* di legalità, che ha durata di due anni ed è rinnovabile su richiesta, possono fruire di vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e per l'accesso al credito bancario; a quest'ultimo riguardo, nel processo di istruttoria per la concessione dei finanziamenti, le banche tengono conto del *rating* attribuito all'impresa per una riduzione dei tempi e dei costi e, in talune circostanze, per la determinazione delle condizioni economiche di erogazione (art 4 del decreto 20 febbraio 2014, n 57 - MEF-MISE *Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*)³⁹⁶.

Ulteriori benefici sono riconosciuti alle imprese in possesso del *rating* di legalità dal Codice dei contratti pubblici in termini di riduzione dell'importo delle garanzie e sui criteri di aggiudicazione (art. 93, comma 7, e art- 95, comma 13).

Più in generale, il riconoscimento pubblico del fatto che l'impresa soddisfi certi requisiti che consegue all'ottenimento del *rating* di legalità è suscettibile di avere un impatto positivo sotto il profilo reputazionale. L'Autorità pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese cui è stato riconosciuto il *rating*, mantenendolo costantemente aggiornato.

³⁹⁵ Adottato con delibera dell'Autorità del 14 novembre 2012, da ultimo modificato il 15 maggio 2018, in attuazione delle previsioni contenute d.l. 1/2012 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2012.

³⁹⁶ Dai risultati dell'ultima rilevazione annuale resa pubblica dalla Banca d'Italia sugli effetti del *rating* di legalità, (cfr https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2018-02/20181221-CS_Rating_legalita.pdf) emerge che, nel corso dell'anno 2017, le imprese dotate di *rating* di legalità, che hanno domandato e ottenuto un finanziamento presso il sistema bancario, sono state 4.400 (erano 3.265 nel 2016). Il *rating* di legalità ha generato benefici per 1.781 imprese sotto forma di migliori condizioni economiche nella concessione dei finanziamenti e di inferiori tempi e costi di istruttoria. Nei restanti casi, in cui la titolarità del *rating* di legalità non ha generato benefici, le banche hanno dato prevalenza al *rating* interno o hanno ritenuto che la documentazione presentata dalle imprese fosse carente.

Per quanto riguarda gli aspetti valutativi e l'assegnazione del punteggio, il citato Regolamento attuativo prevede che il *rating* possa variare in un *range*, convenzionalmente misurato in stellette, definito tra un minimo di una e un massimo di tre stellette. La valutazione avviene sulla base di diversi parametri e requisiti: mentre alcuni elementi sono considerati imprescindibili³⁹⁷ e la loro presenza dà diritto all'attribuzione del punteggio base di una stellina, altri sono ritenuti premiali³⁹⁸ e comportano l'ottenimento di un punteggio aggiuntivo, fino alla soglia massima di tre stellette.

Ne consegue che, in caso di perdita di uno dei requisiti base, l'Autorità dispone la revoca del *rating* attribuito, mentre se vengono meno i requisiti per i quali l'azienda ha ottenuto un *rating* più alto, l'Autorità riduce il punteggio.

L'interesse dell'Autorità per l'efficacia e la portata reale e concreta di un riconoscimento istituzionale, indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che sono in possesso del *rating*, si esplica in una crescente attenzione circa la persistenza dei requisiti di base in capo alle società titolari di *rating*.

In fase successiva all'attribuzione del *rating* viene, pertanto, effettuata un'attività di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti delle imprese cui questo è stato attribuito, anche grazie alla collaborazione con la Guardia di Finanza per la verifica di profili di rilevanza fiscale e contributiva.

Nel corso del 2018, sono stati chiusi 3.887 procedimenti in materia di *rating* di legalità, con un incremento di oltre il 20% rispetto ai 3.176 procedimenti conclusi nell'anno precedente (al netto delle istanze improcedibili).


Analizzando il *trend* dell'attività svolta nell'anno 2018, si consolidano le tendenze già emerse negli anni scorsi. Infatti, per quanto riguarda la natura dei soggetti che richiedono il rilascio del *rating* di legalità, la maggior parte delle richieste proviene da società a responsabilità limitata (il 65% circa), seguite dalle società per azioni (20 % circa) e dalle cooperative (7% circa).

Con riguardo alla dimensione delle società richiedenti il *rating* di legalità, la maggior parte delle istanze ricevute nel 2018, (oltre il 70%) proviene da imprese che si collocano nella classe di fatturato tra i due e quindici milioni di euro, come mostra il grafico che segue.

³⁹⁷ Ai sensi dell'art. 2, comma 2 e 3, del Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità (Delibera del 15 maggio 2018, n. 27165).

³⁹⁸ Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità citato nella nota precedente.


Grafico 1- Distribuzione delle imprese per classi di fatturato (in mln di euro)



Il grafico mette, inoltre, in evidenza come poco meno del 10% delle istanze ricevute nel 2018 siano pervenute da imprese che non raggiungevano la soglia di fatturato di due milioni di euro, per le quali, pertanto, non risultavano integrati i requisiti minimi previsti dalla legge per poter accedere al *rating*.

Per quanto riguarda il profilo del numero dei dipendenti impiegato, la categoria più diffusa tra le imprese richiedenti il *rating* nel 2018 è rappresentata da imprese con un numero di dipendenti compreso tra 0 e 20 (circa il 42%), seguita da quelle con un numero di dipendenti tra 20 e 50 unità (circa il 30%), come illustrato nel grafico seguente.

Grafico 2 - Distribuzione delle imprese per numero dei dipendenti



Nel 2018, l'Autorità ha deliberato di negare il *rating* in 94 casi, mentre in altri 29 casi ha provveduto a revocare o annullare il *rating* già attribuito in quanto dalle verifiche effettuate è emersa, contrariamente a quanto dichiarato nel formulario sottoscritto dal legale rappresentante

dell'impresa richiedente, l'esistenza di cause ostative all'attribuzione o al mantenimento del *rating*.


Al riguardo, laddove emerga che il legale rappresentante dell'impresa, in sede di autocertificazione nella compilazione del formulario circa il possesso dei requisiti per l'attribuzione del *rating*, abbia effettuato dichiarazioni false e mendaci, l'Autorità provvede a tramettere gli atti relativi alla Procura della Repubblica di Roma, per gli eventuali adempimenti di competenza in relazione all'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*).

2. Tendenze nel periodo 2013 - 2018

I vantaggi derivanti dal possesso del riconoscimento di legalità, anche in termini di impatto positivo per l'impresa sotto il profilo reputazionale, sono presumibilmente alla base della crescita, di anno in anno a ritmi molto significativi, del numero di procedimenti in materia di *rating* conclusi dall'Autorità, con un incremento particolarmente accentuato nell'ultimo quadriennio, come evidenziato dal grafico che segue.

258

Grafico 3 - Numero di procedimenti di rating conclusi nel periodo 2013 - 2018



Il grafico riporta l'andamento dei procedimenti svolti dall'Autorità (al netto delle archiviazioni delle istanze improcedibili), distinguendo tra le decisioni di accoglimento delle istanze delle imprese (sia istanze di attribuzione del *rating*, sia quelle di rinnovo del *rating* già acquisito o di variazione del punteggio in relazione all'acquisizione di ulteriori fattori


premiali) e le decisioni di diniego/revoca del *rating* a seguito della accertata mancanza dei requisiti.

Sul totale dei procedimenti conclusi con l'accoglimento delle istanze delle imprese nei sei anni considerati, l'83% circa ha riguardato attribuzioni del *rating*, mentre il 17% circa ha avuto origine da istanze di rinnovo e da domande di incremento del punteggio.

In particolare, l'incidenza dei procedimenti di rinnovo e di variazioni del punteggio sul numero totale di istanze decise ha un andamento costante di crescita che continua a consolidarsi, a parità di altri fattori, in ragione dell'espansione nel tempo del numero di imprese titolari di *rating* e con i *rating* in scadenza.


Dopo sei anni dall'introduzione dell'istituto del *rating* nel nostro ordinamento e a un anno dall'acquisizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio delle informazioni sul *rating*, rilasciato dall'Autorità alle aziende che ne hanno fatto richiesta, sono state circa 6.500 le imprese che, al 31 dicembre 2018, hanno potuto vantare le stellette della legalità (pari a una percentuale di circa il 5% delle imprese che potrebbero potenzialmente accedere al *rating*). In particolare, la distribuzione del punteggio nell'ambito delle suddette imprese in possesso del *rating* di legalità può essere rappresentata dal grafico sotto.

Grafico 4 - Distribuzione del punteggio nelle imprese titolari di *rating*




Con riguardo alla distribuzione territoriale delle imprese titolari del *rating* di legalità al 31 dicembre 2018, si registra una forte prevalenza di aziende con sede nel Nord del Paese (circa il 52%), mentre minore è il numero di imprese che hanno ottenuto il *rating* stabilite rispettivamente nel Centro (circa il 20%) e nel Sud e Isole (circa il 28%). Tale distribuzione territoriale è illustrata nel grafico che segue.

Grafico 5 - Distribuzione delle imprese per provenienza geografica



Dall'analisi dell'attività svolta nel periodo di sei anni in argomento, rispetto al totale delle imprese tuttora in possesso del *rating* di legalità, circa il 5% ne ha chiesto l'attribuzione nei primi due anni di applicazione del Regolamento attuativo in materia di *rating* (2013 - 2014), circa il 30% ne ha chiesto il rilascio nel biennio 2015 - 2016, mentre la rimanente percentuale (superiore al 60%) ha chiesto l'attribuzione negli ultimi due anni 2017-2018. Tali dati sono illustrati nel grafico che segue.

Grafico 6 - Anzianità di possesso del rating di legalità (2013-2018)



3. Il nuovo Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità

Allo scopo di migliorare l'efficacia dello strumento del *rating*, l'Autorità, nel mese di marzo 2018, ha deliberato di porre in pubblica consultazione alcune modifiche al Regolamento attuativo in materia di *rating*, prioritariamente volte alla semplificazione, allo snellimento e alla chiarificazione delle procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento del *rating* di legalità³⁹⁹.

Considerata anche la crescente diffusione del *rating* di legalità tra le imprese operanti nel mercato italiano e del correlato significativo aumento del numero di richieste ricevute dall'Autorità, le modifiche del Regolamento sono state volte, prevalentemente, alla semplificazione dei rapporti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, con le quali l'Autorità interagisce in maniera sistematica e continuativa, per compiere le verifiche necessarie sulla sussistenza dei requisiti in possesso della richiedente, di cui all'art.2, comma 2, del Regolamento, per l'attribuzione del *rating*.

In particolare, è stato modificato l'art. 4, comma 2, del Regolamento, tenendo conto della Convenzione⁴⁰⁰ stipulata tra l'Autorità e il Ministero dell'Interno, in data 12 marzo 2018, per l'interrogazione diretta della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia a opera del personale dell'Autorità, che ha di fatto eliminato l'invio delle richieste alle Prefetture sull'esistenza di eventuali informazioni e/o comunicazioni interdittive in capo alle società richiedenti l'attribuzione e/o il rinnovo del *rating* di legalità. Tale attività di verifica diretta ha contribuito a snellire il procedimento di rilascio.

Sempre nel contesto della suddetta semplificazione, oggetto di modifica è stato anche l'art. 5, commi 3 e 3 *bis*, del Regolamento, prevedendo la trasmissione all'Anac solo dei dati essenziali di interesse, in formato digitale, riportati nei formulari compilati dalle imprese richiedenti il *rating* e il superamento della Commissione Consultiva e della trasmissione ai Ministeri di tutti i formulari ricevuti.

³⁹⁹ La modifica del Regolamento attuativo è stata disposta con delibera del 15 maggio 2018 n.27165, pubblicata in GU 28 maggio 2018, n. 122, e sul Bollettino dell'Autorità.

⁴⁰⁰ La Convenzione in argomento è finalizzata a consentire all'AGCM la consultazione diretta della BDNA, di cui all'art. 96 del decreto legislativo n. 159 del 2011, al solo scopo di perseguire le finalità previste dall'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in relazione alle imprese che abbiano fatto richiesta di attribuzione del *rating* di legalità. Attraverso la consultazione, l'Autorità verifica il possesso, da parte delle imprese richiedenti, del requisito di cui all'art. 2, comma 3, del suddetto Regolamento attuativo del *rating* di legalità del 14 novembre 2012 e successive modificazioni, consistente nel non essere destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità.

L'adozione di tali modifiche⁴⁰¹ ha permesso di raggiungere una maggiore efficienza nella gestione dei fascicoli e una conseguente riduzione dei tempi di attribuzione del *rating* di legalità alle imprese che ne fanno richiesta.

Con l'approvazione del nuovo Regolamento, in considerazione dei vari cambiamenti intervenuti, si è reso necessario aggiornare il formulario (versione 4.4) utilizzato dalle imprese per le richieste di attribuzione/ rinnovo del *rating* di legalità.

Di conseguenza, si è provveduto anche alla modifica del testo pubblicato sulla pagina *web* del sito istituzionale *Frequently Asked Questions* (FAQ), contenente le risposte alle domande più frequenti in materia di *rating* di legalità, al fine di adeguarle ai contenuti delle disposizioni regolamentari attualmente vigenti.

Tenuto conto delle novità introdotte, delle modifiche intervenute e delle numerose richieste di informazioni e chiarimenti inviate dalle società interessate, è stato effettuato un approfondimento di alcune nozioni, tra cui il concetto di fatturato, di sede operativa, di *Corporate Social Responsibility*, e si è provveduto a chiarirle meglio nel testo delle FAQ, oltre che a fornire indicazioni più puntuali sui tempi del procedimento di attribuzione del *rating* e sulle modalità per presentare istanza di rinnovo.

⁴⁰¹ Sono state inoltre introdotte alcune modifiche che attengono a profili sostanziali di impatto minore o a chiarimenti di natura procedurale, tra i quali la prevista interruzione dei termini di conclusione del procedimento, nel caso in cui l'Autorità comunichi all'impresa i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta del *rating* di legalità, le modalità di presentazione della domanda di *rating*, l'annullamento del *rating*, laddove quest'ultimo sia stato rilasciato in carenza di uno dei presupposti di cui all'art. 2, la non incidenza delle variazioni del punteggio sul periodo di validità del *rating* e l'inserimento delle iscrizioni di annullamento nell'elenco pubblicato sul sito dell'Autorità, nonché di un termine di permanenza delle iscrizioni di annullamento e di revoca.